

RAGOSTA VINCENZO	ragioniere commercialista – revisore legale dei conti
TAVOLARIO ANDREA	dottore commercialista – revisore legale dei conti
RAGOSTA ANTONIO	dottore commercialista – revisore legale dei conti
RANUCCI FILIPPO	consulente del lavoro

Via F. Petrarca, 20 is.6 – 80123 - NAPOLI

COD.FISC.: RGSVCN59E20F839R

P.IVA : 07565350639

TEL: 0815753935 (Pbx) – 0812782652

FAX: 0812782652

WEBSITE: www.studioragosta.com

E-MAIL: consulenzafiscale@studioragosta.com - studioragosta@libero.it

consulenzalavoro@studioragosta.com

A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI
LORO SEDI
DIREZIONE E/O UFFICIO AMMINISTRATIVO

Napoli, lì 04/06/2022

CIRCOLARE N. 06/2022

FATTURE ESTERE ED AUTOFATTURE

Secondo quanto stabilito dalla Legge n.178 del 30/12/2020 e quanto successivamente modificato dal DL 146/2021, a partire dal 1 luglio 2022 diventerà obbligatorio l'utilizzo del Sistema di Interscambio (SDI) e quindi della fattura elettronica in formato XML anche per le operazioni attive e passive effettuate con soggetti esteri. La trasmissione elettronica del documento XML dovrà essere effettuata, nel caso di operazioni attive, entro i normali termini di emissione delle fatture, mentre nel caso di operazioni passive, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento dei documenti.

Attualmente, i dati relativi alle operazioni attive e passive con soggetti esteri vengono trasmessi all'Agenzia delle Entrate tramite una comunicazione trimestrale (c.d. "Esterometro"). Dal 1 luglio 2022 invece, l'Esterometro viene abolito e al suo posto sarà introdotto l'obbligo di trasmissione all'Agenzia delle Entrate tramite lo SDI - in formato XML - anche per le operazioni effettuate con controparti non residenti.

Tale novità ha implicazioni sostanzialmente diverse a seconda che si tratti di un'operazione attiva o passiva.

Fatture emesse

Per quanto riguarda le fatture emesse sarà sufficiente emettere una fattura in formato XML (indicando il tipo documento "ordinario" come TD01 per le fatture immediate o TD24 per le fatture differite) anche per le operazioni effettuate verso soggetti non residenti e trasmetterle allo SDI, analogamente a quanto già avviene per le fatture emesse verso soggetti residenti o stabiliti in Italia, entro dodici giorni dalla data di operazione (ovvero entro il quindicesimo giorno del mese successivo se la fattura è differita). Si precisa inoltre che nel campo Codice Destinatario dovrà essere inserito il valore "XXXXXXX", ma l'onere di consegna delle fatture ai soggetti esteri rimane a carico del cedente considerando che lo SDI non provvederà alla consegna di dette fatture. Per le fatture emesse verso soggetti residenti nella Repubblica di San Marino occorre indicare il Codice Destinatario "2R4GTO8" utilizzabile già dal 1 ottobre 2021.

Fatture ricevute

Analogamente alle fatture emesse, anche le fatture di acquisto ricevute da soggetti esteri dovranno essere trasmesse telematicamente allo SdI in formato XML. Il soggetto passivo dunque, che riceverà una fattura in modalità analogica dal fornitore estero, dovrà generare un documento elettronico, ossia convertire i dati della fattura integrata o dell'autofattura in formato XML e trasmetterlo all'Agenzia delle Entrate tramite SdI entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento per le operazioni con soggetti UE ed entro il 15° giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione per quelle ricevute da soggetti Extra-Ue.

Tale documento dovrà avere la stessa struttura di quello attualmente in uso per le operazioni attive ma con alcune peculiarità riguardo il contenuto di seguito descritte.

I codici documento da utilizzare in fase di emissione dell'autofattura sono i seguenti:

- TD17: per l'integrazione o l'autofattura in caso di acquisto di servizi da soggetti non residenti;
- TD18: per l'integrazione in caso di acquisto di beni intracomunitari;
- TD19: per l'integrazione o l'autofattura in caso di acquisto da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia (ex art. 17 comma 2, d.P.R. n. 633/1972).
- TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 commi 8 e 9-bis D.Lgs. 471/71 o art. 46 c.5 D.L.331/93)
- TD21 Autofattura per splafonamento
- TD22 Autofattura estrazione beni da deposito IVA

Per tutte le tipologie documentali sopra indicate (TD17, TD18 e TD19) occorre compilare i campi previsti nel seguente modo:

- 1) quelli riferiti al «CedentePrestatore» con i dati del cedente effettivo, intracomunitario o extracomunitario, cioè colui che ha emesso la fattura senza indicazione dell'imposta;
- 2) il campo Destinatario (cessionario/committente), in questo caso andranno inseriti i dati del soggetto che effettua l'integrazione o emette l'autofattura, in quanto tali documenti saranno recapitati dallo SdI allo stesso soggetto passivo che li ha emessi.

3) nel campo «Data» nella sezione «Dati Generali», va riportata la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all'acquisto di servizi o beni intracomunitari; oppure la data di effettuazione dell'operazione (o comunque la data di registrazione ricadente nel mese di effettuazione dell'operazione), nel caso di emissione dell'autofattura relativa all'acquisto di servizi extra-comunitari o all'acquisto di beni da fornitore extracomunitario non soggetti a bolla doganale (per il TD19);

4) nel «Numero» è consigliabile usare una numerazione ad hoc per la tipologia di documento (ad esempio, il numero di registrazione contabile riportato nel registro Iva vendite o il numero fattura del cedente preceduto da uno o più caratteri alfanumerici);

5) nella «Descrizione» della fattura di riferimento ricevuta dal cedente i cui dati si stanno integrando è opportuno inserire gli estremi della fattura stessa, per inviare una informazione strutturata alle Entrate, anche nel campo «DatiFattureCollegate»;

6) Imponibile ed Iva sono sempre da indicare in divisa euro in valore positivo per le fatture mentre, per le note di credito emesse dai fornitori esteri, sarà necessario trasmettere i documenti con il segno negativo. La tipologia dei documenti da utilizzare per le note di variazione resta uguale al documento originale (TD17-TD18-TD19) e quindi non deve essere utilizzato il TD04 ovvero il TD05.

L'articolo 1, comma 3 bis, del Dlgs 127/2015 prevede che i soggetti passivi trasmettono i dati relativi alle operazioni di cessione e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Risulta quindi chiaro che il riferimento alle operazioni da trasmettere non sono limitate a quelle rilevanti ai fini Iva, ma comprendono anche le operazioni fuori campo. Questo comporta che l'operatore nazionale dovrà, ad esempio, inviare anche i dati sui costi all'estero per ristoranti o alberghi. In questo caso per i servizi utilizzerà il TD 17 e per gli acquisti di beni il TD19, utilizzando in entrambi i casi il codice natura N2.2.

Per le autofatture in reverse charge interno la normativa prevede la facoltà, e non l'obbligo, di trasmissione delle stesse attraverso lo SDI utilizzando il codice TD16. In ottica di conservazione della documentazione elettronica converrebbe far transitare anche queste ultime fatture sul sistema d'interscambio.

Regime sanzionatorio

La sanzione applicabile in caso di mancata trasmissione al SDI delle fatture relative alle operazioni effettuate con soggetti non residenti dal 1 luglio 2022 è pari a 2 Euro per ciascuna fattura non trasmessa, entro il limite massimo di Euro 400 mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di Euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Raccomandazioni

- Le aziende clienti dotate di un proprio programma gestionale e che gestiscono internamente la contabilità e la fatturazione elettronica, devono contattare (se non già fatto in precedenza) la propria software house per implementare la nuova funzione nel programma di fatturazione elettronica, tenendo conto del termine di decorrenza del nuovo adempimento (01/07/2022).

Le altre aziende clienti non dotate di un proprio programma gestionale, sono pregate di contattare lo studio per concordare come procedere per effettuare tale nuovo adempimento.

Lo Studio declina ogni responsabilità per il mancato o ritardato adempimento e delle relative sanzioni in caso di omissioni derivanti dalla mancata esecuzione delle direttive indicate in precedenza.

SI RICORDA ALLE AZIENDE CLIENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI PRECEDENTI SONO CONSULTABILI E SCARICABILI DAL SITO WEB **WWW.STUDIORAGOSTA.COM**

STUDIO RAGOSTA